



COMUNE DI OSTELLATO

Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 426
del 28/07/2022

Settore/Servizio: Area Servizi Finanziari

Oggetto: Affidamento incarico al legale per l'assistenza e la rappresentanza del Comune di Ostellato nella procedura monitoria per il recupero dei crediti connessi ai canoni di concessione delle aree Via Manzolli (Loc.rovereto) CPD.I274FE e di Via Lidi Ferraresi (Loc.Ostellato) COD.I303FE CIG Z793751B91

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la seguente determinazione:

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto n. 3 del 30.04.2021, Simona Raisi, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari del Comune di Ostellato nonché attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamate:

- **la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2022**, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Artt. 151 e 170 del D.lgs 267/2000 – Approvazione Schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 " con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

- **la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2022**, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

- **la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2022**, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale **è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024**, e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell'Ente nonché ai Dirigenti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell'Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie per gli esercizi 2022-2024, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

Considerato altresì che il Piano Performance 2022-2024 è stato approvato con atto di Giunta n.38 del 27/04/2022;

Viste le modificazioni ed integrazioni dei richiamati atti di programmazione finanziaria, successivamente intervenute attraverso l'adozione di specifici atti deliberativi;

Premesso che questo Comune concedeva alla ditta INWIT Infrastrutture Wireless Italiane Spa con contratto di concessione i seguenti beni comunali:

- REP. 2 del 20/07/2015 con scadenza al 31/12/2023 - Codice Sito I274FE impianto sito in Rovereto via Manzolli Fg 11 map. 44 area sulla quale sono presenti infrastrutture per impianti di radiocomunicazione per un canone annuo, a partire dal mese di gennaio 2016, di € 13.000,00;

- REP. 6 del 03/09/2015 con scadenza al 02/09/2024 - Codice Sito I303FE impianto sito in Ostellato via Lidi Ferraresi Fg 45 map. 420 quale area sulla quale sono presenti infrastrutture per impianti di radiocomunicazione per un canone annuo, a partire dal settembre 2016 di € 11.000,00

Rilevato che la ditta sopra citata ha provveduto regolarmente al pagamento dei canoni annui fino all'esercizio 2020;

Che a partire dall'esercizio 2021 la ditta INWIT Infrastrutture Wireless Italiane Spa è risultata inadempiente al pagamento dei canoni suddetti in quanto ha provveduto al pagamento rispettivamente di:

- € 516,46 in relazione al contratto di concessione REP.2 del 20.07.2015- Codice Sito I274FE impianto sito in Rovereto via Manzolli Fg 11 map. 44;
- € 516,46 in relazione al contratto di concessione REP. n.6 del 03.09.2015- Codice Sito I303FE impianto sito in Ostellato via Lidi Ferraresi Fg 45 map. 420

senza peraltro versare la differenza derivante dai canoni di concessione maturati nell'esercizio 2021 per un importo quantificato in € 12.483,54 (Rep.2/2015) ed € 10.483,54 (Rep.6/2015), e quindi per complessivi € 22.967,08.

Richiamato il comma 831-bis dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, introdotto dal comma 5-ter dell'art. 40 del D.L. n. 77/2021, che prevede un canone di 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, a carico degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica e che non rientrano nel perimetro del precedente comma 831 (occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture). Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario o reale, o di contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, e i relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Richiamata altresì la nota IFEL del 02 novembre 2021 con la quale viene chiarito che la decorrenza dell'applicabilità della disposizione in esame, non può che partire dal 1° gennaio 2022. Tale assunto deriva da quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 831-bis, il quale individua nel 30 aprile di ciascun anno il termine di versamento del canone in questione, mentre la nuova previsione – contenuta nella legge di

conversione del dl n. 77 del 2021, del 29 luglio 2021, n. 108 – è entrata in vigore alla metà del mese di agosto 2021 (incluso il periodo di vacatio legis).

Rilevato che la novità introdotta è intervenuta in un momento successivo rispetto al termine per l'approvazione delle tariffe del Canone Unico, coincidente con il termine di approvazione dei bilanci di previsione, fissato al 31 maggio 2021 per la generalità gli enti ed al 31 luglio 2021 per quelli che hanno fatto ricorso al Fondo anticipazione liquidità. Questa circostanza fa deporre per l'applicabilità della nuova disciplina a decorrere dal 2022, senza che possa emergere alcun diritto al ricalcolo o al rimborso dell'importo già versato entro il 30 aprile 2021, in quanto la retroattività della norma non è espressamente prevista, come non è prevista la correlata e necessaria copertura finanziaria.

Rilevato altresì che il comma 831-bis è applicabile unicamente alle occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e non anche a quelle del patrimonio disponibile;

Dato atto che le concessioni in oggetto si trovano sul patrimonio demaniale (Rep. n.6/2015) e indisponibile (Rep. n.2/2015) dell'Ente;

Considerato la modifica normativa richiamata, non può legittimare la modifica delle pattuizioni economiche liberamente contrattualizzate dalle Parti nei contratti sopra citati, per tutta la durata degli stessi e comunque non prima della sua entrata in vigore, ossia sino al 31/12/2021;

Dato atto che con Note prot. 10966 e 10967 del 22/12/2020, la società in questione, provvedeva a comunicare a questo Ente che con decorrenza 2021, il canone sarebbe dovuto essere conformato al criterio di determinazione previsto dall'art.35 e 93 del D.lgs 259/2003 e, nelle more della corretta determinazione di quest'ultimo, la società avrebbe provveduto al pagamento dell'imposta minima di legge pari a € 516,46 per ciascuna concessione in essere;

Rilevato altresì che la stessa società nelle note sopra indicate comunicava che la stessa si riservava di ripetere la differenza tra i canoni prestati a partire dall'anno 2016 e la somma di € 516,46 o in alternativa di ripetere la differenza tra il canone prestato e quello risultante dall'applicazione del canone del regime ex Cosap o Tosap da parte dell'Ente, a cui aggiungere gli interessi maturati e maturandi;

Dato atto che per l'esercizio 2022 la società in oggetto ha provveduto al pagamento della somma di:

- € 516,46 in relazione al contratto di concessione REP.2 del 20.07.2015- Codice Sito I274FE impianto sito in Rovereto via Manzolli Fg 11 map. 44, invece di € 800,00;
- € 516,46 in relazione al contratto di concessione REP. n.6 del 03.09.2015- Codice Sito I303FE impianto sito in Ostellato via Lidi Ferraresi Fg 45 map. 420 invece di € 800,00

senza peraltro ad oggi versare la differenza pari a complessivi € 567,08 (283,54*2)

Viste le Note assunte al protocollo n.9409, 9410 del 12.10.2021 trasmesse dal Responsabile Area Uso e Assetto alla ditta INWITT Infrastrutture wireless italiane spa con le quali si richiedeva riscontro degli avvenuti mancati pagamenti relativi all'annualità 2021 e, si comunicava che, in caso di mancato riscontro, il Comune si riservava la facoltà di provvedere all'escussione della fidejussione in base a punto 6) della convenzione in essere e ad agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni;

Considerato che alle suddette note la Ditta non ha fornito a tutt'oggi alcun riscontro;

Ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza di intraprendere qualsiasi iniziativa, contro la Ditta INWITT Infrastrutture wireless italiane spa, finalizzata al recupero dei crediti vantati dal Comune di Ostellato nei confronti della succitata stessa;

Considerata la necessità di conferire un incarico ad un Avvocato per l'assistenza e la rappresentanza del Comune di Ostellato, nella procedura monitoria per il recupero dei crediti vantati nei confronti della ditta INWIT Infrastrutture Wireless Italiane Spa con sede in Via Negri, 1 Milano per le annualità 2021 e 2022 e l'attivazione della procedura di mediazione, tesa alla conciliazione della lite.

Richiamato l'articolo 50, c 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce la rappresentanza anche processuale del Comune al Sindaco;

Richiamata la Deliberazione del Giunta Comunale n. 53 del 30.05.2022 con cui si stabiliva:

- "Di conferire l'incarico di difesa in giudizio per l'attività giudiziale di recupero crediti vantati dall'Amm. Comunale da promuovere nei confronti della ditta INWIT Infrastrutture Wireless Italiane Spa con sede in Via Negri, 1 Milano per le annualità 2021 e 2022;
- Di autorizzare il Sindaco, o chi lo sostituisce ex legge, a rappresentare "pro tempore" il Comune al compimento degli atti necessari;
- Di demandare al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente deliberato, quali la stipula del disciplinare d'incarico e del relativo impegno di spesa".

Ritenuto di provvedere in merito;

Considerato che:

- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di "contratto d'appalto";

- a tale tipologia d'appalto, in quanto "escluso", sempre secondo l'articolo 17, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, ,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità" ;

Evidenziato come la Corte di Giustizia con la sentenza del 6 giugno 2019 , n. C. 264/18 ha avuto modo di sottolineare la peculiarità del rapporto che si instaura tra Avvocato e Pubblica Amministrazione caratterizzato dalla massima riservatezza e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato e di conseguenza l'affidamento dell'incarico deve avvenire secondo modalità che garantiscano la migliore realizzazione di tale diritto . Per le ragioni suesposte al momento dell'affidamento di un incarico legale l'ente è tenuto a individuare la procedura più adeguata rispetto all'obiettivo primario della migliore tutela del diritto di difesa.

Rilevato che trattandosi di un contratto escluso dall'applicazione dell'ordinaria normativa sugli appalti, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico ovvero a strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente per il relativo affidamento;

Tenuto conto che a partire dall'anno 2020, l'ANAC richiede che, nel caso di affidamento di un incarico di patrocinio legale, anche se escluso dall'applicazione del Codice, la prestazione debba comunque rientrare nella nozione di appalto.

Dato atto che per quanto sopra specificato, anche per i servizi legali esclusi dal codice, è necessario acquisire il CIG e versare il contributo Anac, qualora di valore pari o superiore a € 40.000.

Rilevato che, in data odierna è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è **Z793751B91**;

Visto il curriculum specifico dell'Avv. Giuliano Onorati dello studio Legale Monaldi Onorati, con sede in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n.16 dal quale si rileva che:

- ha prestato attività di assistenza e patrocinio di enti pubblici in varie vertenze in materia di affidamento ed esecuzione di contratti di servizi, lavori e forniture e di altri contratti pubblici dei quali siano parti enti e/o amministrazioni pubbliche e imprese;
- ha svolto attività di consulenze, assistenza stragiudiziale e giudiziale, sia relativamente all'illegittimità degli atti che a profili risarcitori;

Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa ai sensi del D.lgs n.39/2013, qui registrato al protocollo dell'Ente al n.6896 del 13.07.2022;

Tenuto conto pertanto dell'esperienza e della professionalità maturata, in particolare per la tematica in oggetto da parte dell'**Avvocato Giuliano Onorati CF NRTGLN70S04A944Q** dello STUDIO LEGALE MONALDI ONORATI e rilevato che il medesimo si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo trasmesso con nota assunta al prot. nr. 4981 del 20.05.2022, depositato agli atti d'ufficio;

Dato atto che i parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/201;

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale, attivare qualunque iniziativa di assistenza e rappresentanza del Comune nella procedura monitoria e nel tentativo di mediazione e conciliazione per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale all'Avv. Onorati Giuliano dello STUDIO LEGALE MONALDI ONORATI, con sede in Ferrara Via Borgo del Leoni, n.16;

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Raisi Simona, Responsabile dei Servizi

Finanziari;

Dato atto che la spesa, calcolata in complessivi € 2.516,35, derivante dal presente provvedimento, trova copertura nel bilancio previsione 2022-2024, annualità 2022 del Comune di Ostellato, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente imputazione:

Capitolo	Descrizione	PDC	Somma disponibile	Somma da impegnare
1058	SPESE PER LITI ARBITRAGGI,E RISARCIMENTI (SPESE LEGALI)	01.03.02.11.06	€ 4.000,00	€ 2.516,35

Dato atto che la posizione contributiva dell'Avv. Giuliano Onorati risulta regolare come da Durc On Line Prot. INAIL_33977763 del 18/07/2022 con scadenza validità 15/11/2022;

Accertato che ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.lgs n.267/2000 e smi, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio" di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n.208/2015 (c.d.Legge di Stabilità 2016);

Visti

- il D. Lgs. n. 118/2011 e smi;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e nello specifico:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109 comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi specificatamente individuati;
- l'articolo 151 comma 4 il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 147bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

- le premesse si intendono qui integralmente riportate;

- **DI AFFIDARE**, per le motivazioni di cui in premessa, l'incarico legale all' **Avv. Onorati Giuliano CF NRTGLN70S04A944Q** dello Studio legale Monaldi Onorati con sede in Ferrara, Via Borgo dei Leoni, 16 per l'assistenza e la rappresentanza del Comune di Ostellato nella procedura monitoria per il recupero dei crediti connessi ai canoni di concessione delle aree di Via Manzolli (Loc.rovereto) CPD.I274FE e di Via Lidi Ferraresi (loc.Ostellato) COD.I303FE nei confronti della ditta INWIT Infrastrutture Wireless Italiane Spa con sede in Via Negri- Milano, ivi compreso il tentativo di mediazione teso alla conciliazione della lite;

- **DI APPROVARE** il disciplinare di incarico (allegato A) che si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale;

- **DI IMPEGNARE** la spesa, calcolata in complessivi € 2.516,35, derivante dal presente provvedimento, che trova copertura nel bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 del Comune di Ostellato, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente imputazione:

Capitolo	Descrizione	PDC	Somma impegnata
1058	SPESE PER LITI ARBITRAGGI,E RISARCIMENTI (SPESE LEGALI)	01.03.02.11.06	€ 2.516,35

- **DI RISERVARSI** con successivo atto l'adozione di un'ulteriore incremento dell'impegno di spesa per coprire eventuali spese aggiuntive, quali negoziazione e conciliazione legate al procedimento che, attualmente non sono prevedibili;

- **DI DARE ATTO** che nel sottoscrivere la presente determinazione il Responsabile ne attesta la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147, comma 1, e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;

- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- **DI DARE ATTO che** il Responsabile del procedimento è il sottoscritto il quale dichiara, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

- **DI DARE ATTO** inoltre, che ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

F.to in Digitale
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
Dott.ssa Raisi Simona

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).



COMUNE DI OSELLATO

Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato
Provincia di Ferrara

Area Servizi Finanziari

Determinazione

n. **426**

del **28/07/2022**

OGGETTO: Affidamento incarico al legale per l'assistenza e la rappresentanza del Comune di Ostellato nella procedura monitoria per il recupero dei crediti connessi ai canoni di concessione delle aree Via Manzolli (Loc.rovereto) CPD.I274FE e di Via Lidi Ferraresi (Loc.Ostellato) COD.I303FE CIG Z793751B91

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ad esito della verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica relativi alla specifica tipologia di spesa, ai sensi degli articoli 147-bis, 151, comma 4 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del provvedimento soprarichiamato, secondo l'imputazione di seguito indicata:

Capitolo	Descrizione Capitolo	Classificazione Piano Finanziario di V livello	Importo	Imp.
1058	Spese per liti arbitraggi, e risarcimenti (spese legali)	01.03.02.11.6	€ 2.516,35	2022/640

28/07/2022

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
D.ssa Simona Raisi

F.to in digitale